



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Dipartimento dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI,
L'ISTRUTTORE INCARICATO
Rag.G. DINIELLO

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Autorità di Gestione
Tipo materia	<input checked="" type="checkbox"/> PSR Puglia 2014/2020
Privacy	<input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI

N. 363 del 24/06/2021

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00363

OGGETTO: PSR 2007/2013 - Disposizioni in merito all'art. 10 avviso pubblico selezione Progetti Integrati di Filiera (PIF) - Determinazione Dirigente Servizi Agricoltura n. 2462 del 9.10.2009 (BURP 162 del 15.10.2009).

Il giorno 24 Giugno 2021, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, sulla base di autonoma istruttoria,

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

VISTO l'articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;



VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), così come modificato ed integrato;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008) e successivamente modificato ed aggiornato;

VISTA la Decisione C(2012) n. 9700 del 19/12/2012 che approva la Revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di Programmazione 2007/2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2008) n. 737 del 18 febbraio 2008 recante “Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTA la Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;

VISTE le Decisioni di esecuzione che approvano le modifiche al PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 e che riguardano anche il paragrafo 19 “Disposizioni Transitorie”;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 del 29 marzo 2019, n. 65 con la quale, con riferimento al Paragrafo 19 “Disposizioni transitorie”, sono state approvate le disposizioni finali in merito al termine per la conclusione degli interventi ed alla presentazione della domanda di pagamento di saldo da parte dei beneficiari ammessi alle norme di transizione;



VISTA la Deliberazione n. 2051 dell'11.11.2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, tra l'altro, ha assegnato alla dott.ssa Rosa Fiore l'incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020;

VISTE le determinazioni del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2462 del 09/10/2009 e n. 448 del 07/06/2010 pubblicate rispettivamente nel B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009 e n. 102 del 10/06/2010 successivamente modificate ed integrate, con le quali sono stati approvati gli Avvisi per la prima e per la seconda fase di selezione dei Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.);

VISTA la determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 373 del 31.10.2019 -PSR 2007/2013 Progetti Integrati di Filiera (PIF) Disposizioni in merito alla verifica del mantenimento degli impegni e del conseguente raggiungimento degli obiettivi previsti-

CONSIDERATO che i predetti avvisi pubblici, all'art. 10 "Impegni e Revoche" disciplinano gli obblighi in capo al beneficiario in tema di dimostrazione del mantenimento degli impegni di fine investimento previsti dal progetto integrato di filiera, la cui inosservanza comporta la revoca dei contributi percepiti così stabilendo: *" (...) Al termine dell'investimento ogni beneficiario assume, oltre agli impegni previsti dalla specifica misura, gli impegni di fine investimento previsti dal progetto integrato di filiera la cui inosservanza comporta la revoca e la restituzione dei contributi percepiti. (...)."*

VISTA la determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2007/2013 del 23 dicembre 2015, n. 507 con la quale si è provveduto a modificare quanto disposto al paragrafo 9 dell'Avviso pubblico per la prima fase di selezione di PIF.

CONSIDERATO che obiettivo generale dell'integrazione di filiera prevista nel PSR 2007/2013 è quello di aumentare la competitività del settore agro-alimentare, di valorizzare a livello qualitativo e commerciale le produzioni, di creare e consolidare le reti di relazioni tra gli operatori della filiera.

CONSIDERATO che lo strumento per realizzare tale obiettivo è rappresentato, principalmente, dalla concentrazione, su ambiti omogenei di intervento, le risorse finanziarie delle misure 121 e 123 PSR PUGLIA 2007/2013.

CONSIDERATO che formalmente l'accordo di filiera si configura come un contratto con il quale tutti i soggetti partecipanti condividono e sottoscrivono gli obiettivi e le strategie operative, gli impegni e gli obblighi che ciascuno è tenuto a rispettare, nonché gli specifici ruoli e le singole responsabilità.

CONSIDERATO che la quantità di materia prima da reperire o conferire, così come quantificata nell'accordo di filiera, non sempre è conseguenza di specifici accordi individuali, in quanto solo alcuni PIF hanno previsto, tra i vincoli dell'accordo, l'impegno, da parte delle singole imprese agricole partecipanti, a reperire o conferire almeno una quantità minima di materia prima, attraverso conferimenti o acquisti e cessioni ad altra impresa aderente al PIF.



CONSIDERATO che in merito alla rilevanza ed alla applicabilità di quanto previsto dal succitato art. 10 dell'Avviso pubblico in caso di inosservanza al mantenimento degli impegni da parte di singoli soci aderenti è emerso che:

- il vincolo contrattuale di obbligo al conferimento in percentuali minime, in alcuni casi, è stato controproducente ad ha causato difficoltà di trovare un punto di incontro sul prezzo di acquisto, limitando, d'altro canto, la libera concorrenza delle singole imprese agricole;
- il trasformatore, per motivazioni di opportunità produttive/economiche, non è stato in grado di garantire un prezzo migliore di quello medio di mercato e che la certezza/obbligo del conferimento, non ha favorito un punto di convergenza nei confronti dei produttori, generando situazioni al limite del contenzioso.

RITENUTO che nell'ottica degli obiettivi del progetto integrato, così come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2007/2013, e da una lettura della ratio complessiva del Bando, in merito agli obblighi di conferimento risulta maggiormente rilevante e vincolante la percentuale del conferimento a livello di intero Progetto integrato, in una logica di compensazione tra conferimenti dei singoli aderenti e di valore medio registrato a livello di PIF.

CONSIDERATO che la percentuale dei conferimenti indicati negli accordi costitutivi dei PIF è stata valutata con un punteggio premiale, non come obbligo, tanto è vero che diversi PIF, pur non contemplando nessuna percentuale minima di conferimento del prodotto di base, sono stati comunque oggetto di approvazione e finanziamento da parte dell'AdG PSR Puglia, con la conseguenza che numerose aziende beneficiarie non sono state soggette alla verifica degli impegni in merito a tale specifico aspetto, con la conseguenza di non correre alcun tipo di rischio in merito al mancato conferimento in filiera.

CONSIDERATO che l'art. 10 disciplina che *"Al termine dell'investimento ogni beneficiario assume, oltre agli impegni previsti dalla specifica misura, gli impegni di fine investimento previsti dal progetto integrato di filiera la cui inosservanza comporta la revoca e la restituzione dei contributi percepiti"*, e che pertanto la revoca e la restituzione dei contributi percepiti è connessa al mancato rispetto **degli impegni di fine investimento previsti dal progetto integrato di filiera**, sicché il contributo del singolo beneficiario debba essere visto come un contributo in solido con gli altri aderenti al raggiungimento dell'obiettivo generale del PIF e non come un obbligo assoluto che genera come conseguenza finanche la revoca dell'intero investimento.

RITENUTO, infine, che l'applicazione dell'art.10 deve garantire parità di condizioni tra le singole aziende agricole partecipanti ai diversi PIF, in particolare, tra le aziende agricole aderenti a PIF che hanno previsto obblighi di conferimento negli accordi costitutivi e le aziende agricole aderenti a PIF i cui accordi costitutivi non contemplavano tali obblighi.

VALUTATA l'esigenza prioritaria, prevista nel PSR 2007/2013, di dare attuazione all'obiettivo generale dell'integrazione di filiera, al fine di sostenere lo sviluppo del



sistema agroalimentare pugliese e di non penalizzare le singole imprese agricole partecipanti al PIF.

TENUTO CONTO che la mancata revoca del finanziamento alle singole aziende agricole che non hanno rispettato gli accordi di conferimento, fermo restando il raggiungimento dell'obiettivo generale del PIF, non comporta, tra l'altro, una violazione della *par condicio competitum* in quanto la fase di ammissione all'aiuto dei progetti integrati di filiera si è esaurita con il termine della programmazione 2007/2013 al 31.12.2015.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate

**ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- che, il mancato rispetto dell'impegno a conferire, da parte della singola azienda agricola, laddove previsto dall'Accordo costitutivo del relativo PIF, non comporta la revoca e la restituzione dei contributi percepiti nelle ipotesi in cui il livello medio dei conferimenti rilevato a livello di PIF, a seguito della verifica ex post, abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo indicato nell'accordo costitutivo del PIF, in coerenza con quanto previsto all'art. 10 nella parte in cui è stabilito che "*gli impegni di fine investimento*" afferiscono "*al progetto integrato di filiera*".
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene redatto in forma integrale.

Il presente atto è composto da n. 6 fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE
AUTORITÀ DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2014-2020**

l'Agricoltura e la Pesca. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia all'Ufficio proponente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito www.regione.puglia.it e reso disponibile sul sito ufficiale del PSR Puglia.

**L'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
(dott.ssa Rosa Fiore)**
